



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE
DI FROSINONE, LATINA E RIETI
C.F.80186070589

13.04.13

CONTRATTO

Oggetto del contratto: Lavori di realizzazione coperture di protezione.

Luogo: Cisterna di Latina (LT) Tres Tabernae

Importo euro: Importo netto contrattuale: Euro 186.337,30 - Per IVA al 22 % € 40.994,21

Importo complessivo del contratto IVA compresa : €.227.331,51

Finanziamento: Fondi FSC/ Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020-Stralcio "Cultura e Turismo" Art. 1 c. 703 della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) Cisterna di Latina "TRES TABERNAE"

Importo Finanziato Totale €. 450.000,00

CAPO A Perizia n. 82 del 13/05/2019 € 250.000,00

CUP: F53G18000380001 CIG: 79216532DB

PREMESSO

- **Visto** che in data 14/06/2019 si è svolta la gara ufficiosa ai sensi del D.lgs 50/2016 artt. 36 comma 2 lettera b) e 145 co. 1 (viste le soglie di cui all'art. 35 lettera B);
- **Visto** l'esito della gara ufficiosa con la quale si è aggiudicato il lavoro in via definitiva la Ditta Zovini srl con un ribasso percentuale del 6,70% sull'importo a base d'appalto;
- **vista** il decreto di finanziamento Fondi FSC/ Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020-Stralcio "Cultura e Turismo" Art. 1 c. 703 della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)

TUTTO CIO' PREMESSO

per l'esecuzione dei lavori menzionati nell'oggetto, l'anno 2019, il giorno 30 del mese di luglio, presso gli uffici della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede in Roma Via Pompeo Magno 2 denominata "stazione appaltante" di seguito nel presente atto, la Dott.ssa Paola Refice nata a Roma il 24/07/1956 in rappresentanza della Soprintendenza e il Sig. Angelo Zovini, nato a Castelliri (FR) il 22/10/1951 (c.f. ZVNNGL51R22C177C) in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Zovini srl con sede in Castelliri (FR) Via S. Maria Salome, 18 partita IVA e codice fiscale 02510630607 e che agisce per conto della medesima quale impresa appaltatrice, con pieni poteri di stipula, sottoscrivono il presente atto di cottimo che prevede e definisce gli impegni e gli obblighi tra le parti contraenti secondo le modalità di seguito esplicitate;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che se pur non allegato fa parte integrante il progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta ad **Euro** 186.694,37(diconsieurocentottantaseimilaseicentonovantaquattro/37) al netto di IVA.

Tale importo è dovuto dalla somma di :

- Importo a base d'appalto: €. 199.909,30
- Oneri non soggetti a ribasso
- €. 2.671,58 importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Importo soggetto a ribasso €. 197.237,71
- Ribasso d'asta percentuale del 6,70% pari ad €. 13.214,93
- Importo ribassato €. 184.022,79
- **Importo netto contrattuale €. 186.694,37**
- Per IVA al 22% €. 41.072,76 importo complessivo del contratto comprensivo di IVA €. 227.767,13=

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1) Ai sensi del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'impresa elegge domicilio al seguente **indirizzo**: presso la Sede della Direzione lavori.

2) Ai sensi e per gli effetti del capitolato generale d'appalto approvato, nonché delle previsioni ulteriori contenute negli elaborati di progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono acquisiti come atti di riferimento per la definizione contrattuale.

3) Ai sensi del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico a seguito di fatturazione effettuata nella forma e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

4). Ai sensi del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Articolo 7. Assicurazioni.

Articolo 8. Sospensioni e riprese.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 giorni dalla presente stipula;
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data dell'ordine di servizio.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,2 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Cauzione definitiva e Assicurazioni

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50 2016 ha costituito una cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. 28019970303 rilasciata in data 15/07/2019 dalla Tokio Marine Assicurazione. La sopradetta garanzia, stipulata nelle forme prescritte, cesserà di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

L'Impresa ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa/CAR n.1485292 del 15/07/2019 della Elba Assicurazione per danni da esecuzione ed un certificato assicurativo di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale di euro 500.000. Le caratteristiche dell'intervento, le modalità di espletamento, i tempi di esecuzione, le fasi di attuazione restano quelli definiti nell'offerta, salvo eventuali modifiche ed integrazioni proposte con specifico Capitolato dell'Amministrazione ed a seguito di sottoscrizione di atto di sottomissione.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di approfondimenti tecnici in funzione della redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 149 D.Lgs. 50/2016. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dalle normative vigenti.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al presente contratto.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara o nel caso di oneri calcolati in percentuale verranno contabilizzati proporzionalmente in maggiorazione sulle voci dei lavori descritti nel registro di contabilità.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui dall'articolo 149 D.Lgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione l'art. 149 comma 2;

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Il pagamento suddetto verrà corrisposto, con le seguenti modalità:

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare del I stato di avanzamento dei lavori; al II stato di avanzamento;

I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- Un versamento di anticipo pari al 20% dell'importo contrattuale previsto dalla legge vigente, previa richiesta scritta alla stazione appaltante e presentazione di apposita polizza fideiussoria;
- I SAL a raggiungimento del 30% dei lavori eseguiti, con il recupero graduale dell'anticipo in percentuale per ogni SAL.
- II SAL a raggiungimento del 70% dei lavori eseguiti, con il recupero graduale dell'anticipo in percentuale per ogni SAL
- III SAL finale a conclusione dei lavori con il recupero graduale dell'anticipo in percentuale per ogni SAL

Sulle somme del SAL finale verrà applicata una ritenuta a garanzia del versamento degli oneri sociali pari allo 0,50%. I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la penalità e l'importo dei lavori eseguiti.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale;

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste nel contratto, dopo aver ottenuto dal RUP la necessaria autorizzazione alla fatturazione emetterà le singole fatture, nel rispetto della legislazione vigente sulla fatturazione elettronica, utilizzando quale codice IPA il seguente KIEQDB

I corrispettivi saranno pagati mediante accredito sul **conto corrente bancario dedicato**:

- **IBAN: IT11Q0529774630CC1040015670**
- **BIC: BPFRI3FXXX**

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

Angelo Zovini nato a Castelliri (FR) il 22/10/1951 C.F. ZVNNGL51R00C177C

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di DL 66/2014;

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi della legge 81/2006 art. 92 lettera e;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili;

Articolo 17. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del DLgs 50/2016;

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 20. Subappalto.

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55;

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite dalle legislazione vigente;

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) Il documento di valutazione dei rischi di cui alla Legge n. 81/2008;

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto delle vigenti norme, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto in via temporanea secondo il DPR 207/2010 artt. 178-210;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari facente parte integrante dell'offerta;
- il computo metrico estimativo

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg. In caso di contrasto sulle espressioni letterali, ciò dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall' "Amministrazione" nel corso dell'appalto non escluderanno la responsabilità dell'impresa per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'impresa stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'impresa, né alcuna preclusione in capo alla "Stazione Appaltante". Ai sensi dell'art. 24 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto e dal prestazionale di Appalto qualora non espressamente indicato.

Il presente contratto, ai sensi dell'art.5 del DPR 131/86 non è soggetto a registrazione, salvo in caso d'uso. Agli effetti fiscali, si dichiara che il presente contratto comporta una spesa di netti euro **186.694,37**- PER iva AL 22% €. 41.072,76. Importo complessivo del contratto IVA compresa €. 227.767,13

Il presente atto, formato da pag. 8 è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86.

La società
Zovini srl
Angelo Zovini

La Soprintendente
Dott.ssa Paola Refice